

IMPRESE FERROVIARIE

(elenco allegato)

Loro Sedi

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Direzione Tecnica

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 – ROMA

FERROVIE NORD S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14

20123 – MILANO

FER – Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

Via Zandonai, 4

44124 – FERRARA

RETE FERROVIARIA TOSCANA S.p.A.

Via Guido Monaco, 37

52100 – AREZZO

VERIFICATORI INDIPENDENTI di SICUREZZA

(elenco allegato)

Loro Sedi

ASSOCIAZIONI DI SETTORE

(elenco allegato)

Loro Sedi

CENTRI DI FORMAZIONE

(elenco allegato)

Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO

S.M. Uff. Movimenti e Trasporti

Viale Castro Pretorio, 123

00185 Roma

MINISTERO DELL'INTERNO

**Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa
civile**

Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Largo Santa Barbara, 2

00178 ROMA

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il
personale**

Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
Via Caraci, 36

00157 – ROMA

**Direzione Generale per le
investigazioni ferroviarie e marittime**
Via Caraci, 36

00157 – ROMA

OGGETTO: Decreto n° 02/2015 - Aggiornamento normativo, standard tecnico sottosistema materiale rotabile. Norme tecniche nazionali in materia di progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari.

Si comunica che è stato emanato il decreto in oggetto che entrerà in vigore il 20 Maggio 2015.

Il testo integrale del decreto sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it).

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

DECRETO n. 2/2015

**Aggiornamento normativo, standard tecnico sottosistema materiale rotabile.
Norme tecniche nazionali in materia di progettazione, installazione, validazione e
manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli
ferroviari.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto 28 ottobre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie", con particolare riferimento all'allegato II, parte prima, punto 1.5.7 "Impianti fissi di estinzione" che impone l'installazione sui veicoli di idonei impianti fissi automatici di estinzione incendi;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, e che emani le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 di attuazione della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, e le successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 16, comma 5, che prevede che l'Agenzia predisponga un elenco delle norme tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali qualora non esista una Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) pertinente oppure un caso specifico necessiti l'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "materiale rotabile – locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" del sistema ferroviario dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione del 18/11/2014 relativo ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del sistema ferroviario dell'Unione europea;

VISTA la nota del 21/11/2010 dell'Ente di Unificazione del Materiale Ferrotranviario (UNIFER), con la quale, su richiesta di ANSF, si costituisce un gruppo di lavoro esteso anche a rappresentanti del Ministero dei Trasporti, società costruttrici di rotabili, operatori ferroviari, Verificatori Indipendenti di Sicurezza, fornitori di sistemi di estinzione incendi e laboratori di prova, per la redazione di uno standard tecnico relativamente agli impianti automatici di estinzione incendi a bordo dei rotabili ferroviari;

VISTA la nota di questa Agenzia prot. 004825/2013 del 28/06/2013 con cui è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'UNIFER ed agli operatori ferroviari, per un loro parere in merito, la bozza di standard tecnico "Progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari - principi generali";

TENUTO CONTO delle osservazioni ricevute dai vari operatori ferroviari a seguito della consultazione pubblica con gli operatori ferroviari formalizzata con nota ANSF prot. 004825/2013 del 28/06/2013;

CONSIDERATO che l'Ente Italiano di Normazione (UNI) ha pubblicato in data 18 dicembre 2014 la norma UNI 11565 "progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari - principi generali";

CONSIDERATO che nella norma UNI 11565 pubblicata il 18 dicembre 2014 sono state recepite tutte le osservazioni dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e pertanto la stessa è risultata contenere gli stessi requisiti e modalità di test della bozza di standard tecnico elaborato dall'Agenzia a seguito della consultazione pubblica con gli operatori ferroviari formalizzata con nota ANSF prot. 004825/2013 del 28/06/2013;

CONSIDERATO che la Specifica Tecnica di Interoperabilità relativa al sottosistema "Materiale Rotabile - Locomotive e materiale rotabile per trasporto passeggeri", emanata con il Regolamento (UE) n. 1302/2014 del 18 novembre 2014, al punto 7.3.2.20 "Sicurezza antincendio ed evacuazione (4.2.10)" contiene un "caso specifico Italia" per il quale si applica, ai sensi dell'articolo 17 - paragrafo 3 della Direttiva 2008/57/CE, la norma tecnica in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente decreto;

CONSIDERATO che la Specifica Tecnica di Interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie ferroviarie", emanata con il Regolamento (UE) n. 1303/2014 del 18 novembre 2014, al punto 7.3.2 "Norme di esercizio riguardanti i treni che circolano nelle gallerie (punto 4.4.6)" contiene un "caso specifico Italia" che per le prescrizioni aggiuntive per il materiale rotabile destinato a circolare nelle gallerie italiane esistenti rimanda nel dettaglio alla Specifica Tecnica di Interoperabilità relativa al sottosistema "materiale rotabile - locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" (punto 7.3.2.20);

CONSIDERATA l'esigenza di definire i requisiti tecnici cui devono essere conformi i sistemi di rilevazione ed estinzione incendi del sottosistema materiale rotabile costituente i veicoli, al fine di ottenere l'autorizzazione di messa in servizio di cui all'art. 20 del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191;

NELLE MORE del recepimento della norma tecnica nazionale, da utilizzare per la verifica - nell'ambito dei processi nazionali di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli - dei sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari, all'interno del documento di riferimento nazionale di cui alla Decisione della Commissione n. 2009/965/CE, attualmente in corso di aggiornamento da parte di questa Agenzia;

ESPLETATA la procedura di informazione in ottemperanza agli obblighi posti dalla direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETA

Articolo 1

Emanazione nuovo standard tecnico relativo ai sistemi di rilevazione ed estinzione incendi, del sottosistema "materiale rotabile", destinati ai veicoli ferroviari

1. La norma tecnica nazionale da utilizzare per la verifica, nell'ambito dei processi nazionali di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli, dei sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari, è la norma UNI 11565 "progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari - principi generali", pubblicata in data 18 dicembre 2014.
2. La norma di cui al comma 1 è la norma tecnica nazionale che si applica per:
 - il "caso specifico Italia", punto 7.3.2.20 "Sicurezza antincendio ed evacuazione (4.2.10)", contenuto nella Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema "materiale rotabile - locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" del sistema ferroviario dell'Unione europea, emanata con il Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014;
 - il "caso specifico Italia", punto "7.3.2 "Norme di esercizio riguardanti i treni che circolano nelle gallerie (punto 4.4.6)", contenuto nella Specifica Tecnica di Interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del sistema ferroviario dell'Unione europea, emanata con il Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione del 18/11/2014.

Articolo 2

Riconoscimento di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea

1. Sono riconosciute equivalenti alla norma tecnica nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 le prescrizioni e le norme notificate da altri Stati membri, relative a sistemi di rilevazione ed estinzione incendi legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora le medesime siano state oggetto di un accordo di mutuo riconoscimento stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali di Sicurezza e dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). Le prescrizioni e le norme che sono considerate equivalenti, sulla base dei suddetti accordi, sono quelle classificate come appartenenti al gruppo A di cui all'allegato VII della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 3


Disposizioni finali, pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.ansf.it) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Firenze, 19 maggio 2015



IL DIRETTORE
ing. Amedeo Gargiulo



Decreto 2/2015 - Aggiornamento normativo, standard tecnico sottosistema materiale rotabile. Norme tecniche nazionali in materia di progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi destinati ai veicoli ferroviari.